



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: IMPIANTI FER - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - CONFERENZA DI SERVIZI – SILENZIO ASSENSO

TAR Lazio, Roma, n. 16342 dd. 18.09.2025 – PAS in area vincolata paesaggisticamente per la sussistenza di usi civici; illegittimità per omessa motivazione circa il superamento del parere negativo SABAP; inconfigurabilità del silenzio assenso ove la Soprintendenza non sia stata regolarmente notiziata della determinazione conclusiva della conferenza di servizi

La vicenda riguarda una procedura semplificata PAS, preceduta da istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, relativa ad impianto fotovoltaico da realizzarsi in area di uso civico, per la quale la conferenza di servizi convocata dal Comune competente ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. 241/1999 si era conclusa favorevolmente sebbene la Soprintendenza avesse espresso parere sfavorevole per la sussistenza di alcune criticità e l'assenza della prevista autorizzazione del competente organo regionale. La determinazione comunale favorevole non era stata, peraltro, comunicata al Mic-Sabap prima della pubblicazione della PAS sul BUR. Il Ministero, ritenendo illegittimo l'operato del Comune aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto avanti al TAR, dolendosi del fatto che in seno alla conferenza di servizi PAS relativa all'impianto non fosse stato acquisito il parere necessario ai fini del rilascio della autorizzazione paesaggistica propedeutica alla realizzazione dell'impianto e che si fosse illegittimamente ritenuto che sulle aree interessate dal progetto non vi fosse più alcun vincolo paesaggistico in ragione del fatto che gli usi civici in allora esistenti erano stati liquidati.

Il TAR dichiara, innanzitutto, l'illegittimità delle modalità di comunicazione al Ministero della cultura della determinazione conclusiva della conferenza di servizi: posto che il Comune, autovincolandosi, aveva utilizzato l'indirizzo pec per trasmettere il provvedimento di indizione della conferenza di servizi, avrebbe dovuto utilizzare, in ossequio ai principi di buona fede e leale collaborazione, nonché di amministrazione digitale, il medesimo indirizzo pec – corrispondente al domicilio digitale della Soprintendenza e non una semplice e-mail. In secondo luogo, la sentenza ricorda che la liquidazione degli usi civici, gravanti sulle aree interessate dall'impianto, non determina di per sé l'estinzione del vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. h), del d.lgs. n. 42/2004, in quanto il vincolo stesso permane anche dopo la liquidazione degli usi civici per espressa previsione dell'art. 3, della L. 168/2017.

Nel merito, la sentenza accoglie il ricorso per aver ritenuto il Comune positivamente conclusa la conferenza di servizi e aver successivamente adottato la PAS senza superare, se non implicitamente, il parere negativo del Mic-Sabap, necessario ai fini della autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. n. 42/2004. A fronte di tale parere negativo, il Comune non avrebbe potuto considerare, *sic et simpliciter*, acquisito l'assenso del Mic-Sabap senza condizioni, dovendo motivare in ordine alla prevalenza dell'interesse alla realizzazione dell'impianto rispetto alle criticità paesaggistiche emerse in seno alla conferenza di servizi. L'Ente procedente, non solo non aveva svolto alcun giudizio di prevalenza, ma anche aveva illegittimamente agito come se la Sabap non avesse espresso una posizione contraria alla realizzazione dell'impianto proposto, attese le criticità paesaggistiche ravvisate.

Il TAR conclude rilevando che, stante il non corretto coinvolgimento della Sabap nel procedimento, non opera il meccanismo del silenzio-assenso di cui all'art. 17-bis della L. 241/1990 ai fini del rilascio della determinazione conclusiva, né il meccanismo del silenzio-assenso disciplinato dall'articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, sia per assenza dei presupposti normativi, sia *"perché l'operatività di tale meccanismo di formazione provvedimentale non risulta automatica per il solo fatto che l'autorizzazione paesaggistica debba essere resa all'interno del modulo procedimentale della conferenza di servizi, essendo sempre necessario che il Mic sia posto in condizione di esprimere la propria posizione nei termini previsti dalla legge"*. Restando fermo, da ultimo, che la mancata comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi aveva inciso negativamente nella sfera giuridica del Ministero, privandolo della possibilità di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 14 quinquies L. 241/1990.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202502712&nomeFile=202516342_01.html&subDir=Provvedimenti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024
